

**VERBALE DI ACCORDO PER ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA  
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970**

Tra

In data 22 dicembre 2016 presso la sede di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito anche NTV), sita a Roma, in viale del Policlinico 149/B si sono incontrate la società NTV S.p.A, rappresentata da Valentina Ercolani in qualità di Responsabile Relazioni Industriali

e

le R.S.A. nelle persone dei Sigg: Marco D'Aleo (FILT CGIL), Emiliano Giudizioso (FIT CISL), Dario Mochetti (UGL TAF), Danilo Strazzullo (FAST Ferrovie)

**Premesso che:**

- a) La Società NTV opera nel settore del trasporto ferroviario, con dipendenti dislocati in diverse località tra cui le città interessate dai servizi forniti alla propria clientela;
- b) NTV ha necessità di attivare il sistema di videosorveglianza;
- c) I sistemi di videosorveglianza saranno installati nel rispetto dei limiti dettati dalle vigenti norme di legge e dalle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy (Rif. «Provvedimento in materia di videosorveglianza» dell'08 Aprile 2010; D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, di seguito per brevità anche il "Codice").
- d) La Società, nell'ambito dell'incontro del 27 aprile 2016, appositamente convocato e successivi, ha avuto modo di fornire alla RSA informazioni dettagliate e approfondite in merito alle caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza, sulle apparecchiature utilizzate, sul loro funzionamento e sulle finalità di utilizzo. Si è aperto un confronto tra le parti che ha dato modo di approfondire sia gli aspetti positivi derivanti dalle potenzialità offerte da tali sistemi, sia gli obblighi e le tutele imposte dalla normativa vigente sul corretto utilizzo delle apparecchiature a supporto.
- e) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali concordano sulla necessità di installare sistemi di videosorveglianza allo scopo di garantire la sicurezza e la tutela delle persone, del personale e del patrimonio aziendale.
- f) NTV conferma che i dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza, così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, non verranno in alcun modo utilizzati per valutazioni e controlli di carattere disciplinare, anche indiretti, sull'attività lavorativa del personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

**1. Oggetto dell'Accordo**

1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, le Parti concordano sull'installazione di un sistema di videosorveglianza nelle sedi NTV (impianti, stazioni, lounge) individuate nel successivo punto 2.2 al fine di conseguire le seguenti finalità:

- garantire la sicurezza dei lavoratori e/o collaboratori, dell'utenza e degli impianti;
- tutelare il patrimonio aziendale di NTV;

1.2 Destinatari del presente Accordo sono tutti i lavoratori di NTV impiegati nelle sedi di cui al punto 2.2.

**VIDEOSORVEGLIANZA**

**2. Installazione**

2.1 Le telecamere saranno installate/attivate presso:



- Stazione: per la sicurezza del personale e dei viaggiatori (Biglietteria e Lounge) e per evitare i furti (le BSS effettuano emissione di biglietti accettando anche soldi contanti nonché versamenti da parte del personale autorizzato).

2.2 In relazione al presente accordo, la Società provvederà ad installare nei locali aziendali di:

- Firenze Santa Maria Novella “Biglietteria/Lounge”

un sistema di telecamere, collocate secondo la disposizione e nel numero rilevabile dalle planimetrie allegate (Allegato A) e dalle schede tecniche allegate (Allegato B).

Per quanto riguarda la telecamera n. 3 si precisa che la stessa ad oggi non è stata ancora installata pertanto l'autorizzazione all'attivazione della stessa sarà possibile solo dopo la verifica da parte della RSA del corretto posizionamento. Seguirà un addendum al presente accordo.

2.3 Il posizionamento delle telecamere sarà effettuato nel rispetto dei principi di necessità, finalità proporzionalità, liceità (artt. 3 e 11 del Codice) ovvero in modo tale che il personale solo incidentalmente possa venire ripreso nell'angolo visuale delle telecamere.

Inoltre, in ottemperanza al Provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010, alla scopo di avvisare gli interessati, saranno collocati appositi cartelli prima del raggio di azione delle telecamere e, nelle sue immediate vicinanze in modo tale da essere facilmente visibili.

2.4 Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione per tutti gli impianti di cui alle allegate planimetrie.

Per quanto riguarda le telecamere esterne e limitatamente ad esse è consentita la visualizzazione delle immagini in tempo reale da remoto presso monitor presenti all'interno della Sala Operativa della Sede Centrale di NTV in Via del Policlinico 149 B, Roma. La visualizzazione sarà consentita al personale appositamente incaricato.

### **3. Informativa**

3.1 NTV provvederà ad apporre in tutti i luoghi soggetti ad attività di videosorveglianza l'informativa prevista dalla normativa vigente.

3.2 La raccolta dei dati di videosorveglianza avrà luogo senza richiedere alcun ulteriore e specifico consenso ai singoli dipendenti interessati dal sistema.

### **4. Modalità di trattamento dei Dati**

Il trattamento dei dati acquisiti avverrà con modalità conformi al principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite (cfr. art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

4.1 I dati relativi alla videosorveglianza saranno trattati unicamente dai soggetti incaricati da NTV o da fornitori esterni appositamente nominati in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati, che, in ragione delle mansioni svolte, devono poter accedere a tali informazioni per dare attuazione ai propri compiti.

L'accesso alle immagini/registrazioni sarà consentito solo congiuntamente con sistema a doppia password, di cui una in possesso di un rappresentante dei lavoratori nella figura del RLS ed una assegnata ad un incaricato di NTV nella figura del Referente Protezione Asset.

4.2 L'accesso ai dati di videosorveglianza da parte dei dipendenti o dei clienti di NTV sarà garantito secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.3 Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'utilizzo delle immagini sarà effettuata solo per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- le immagini non saranno diffuse all'esterno (salvo i casi previsti dalle vigenti norme di legge e dalle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy);
- nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.

4.4 I dati raccolti, così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, non verranno in alcun modo utilizzati per valutazioni e controlli di carattere disciplinare anche indiretti, sull'attività lavorativa del personale.

4.5 Viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, come cabine di guida, vano TM, ed altri vani eventualmente individuati, non destinati all'accesso da parte dei viaggiatori, o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

In sede di adozione delle misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del Codice, al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e di prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati anche in relazione al prospettato utilizzo per finalità di tutela dei diritti a seguito del verificarsi di eventi criminosi (aggressioni o danneggiamenti) in applicazione di quanto previsto al punto 4.1 del presente accordo, Ntv configurerà scrupolosamente dei sistemi di autenticazione sui sistemi che consentono l'accesso alle registrazioni video; con riferimento alla eventuale trasmissione dei video registrati tramite rete wireless 3G o WiFi (o anche via cavo), configurerà attentamente tutte le componenti di rete allo scopo di impedire accessi non consentiti alle informazioni; con riferimento ai file video memorizzati sul dispositivo, Ntv predisporrà la cifratura prima della trasposizione sui sistemi informativi di conservazione.

4.6 NTV dovrà dotare i sistemi informativi destinati al trattamento delle immagini video di un sistema di log che registri gli accessi e le operazioni effettuati sul sistema e sui dati, conservando i file di log per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità perseguite e comunque non inferiore a 180 giorni. NTV previa richiesta avanzata da una delle parti firmatarie del presente accordo, permetterà al richiedente la visualizzazione del file dei log.

## 5. Comunicazione dei dati

5.1 In caso di comunicazione a soggetti diversi dalle Autorità di polizia o Giudiziaria, NTV procederà preliminarmente alla trasformazione in forma anonima dei dati personali trattati, anche in coerenza con quanto disposto dall'Art. 10 comma 5 del Codice.

5.2 In caso di comunicazione a soggetti diversi dalle Autorità di polizia o Giudiziaria, dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, in vista del perseguimento di legittime finalità, NTV predisporrà misure tecniche idonee a non consentire l'identificazione dei soggetti/dipendenti non coinvolti negli eventi, salvo quanto disposto dall'Art. 10 comma 5 del Codice.

## 6. Periodi di conservazione e cancellazione dei dati

6.1 Il periodo di conservazione delle immagini registrate viene limitato a 7 giorni a partire dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. La cancellazione è automatica tramite sovrascrittura del dato allo scadere del termine previsto.

6.2 Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, è consentito, al lavoratore che ne faccia esplicita e motivata richiesta, di prendere visione - anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale o di un legale di sua fiducia - alla presenza di un incaricato aziendale delle riprese che lo abbiano visto coinvolto.

4/0  




CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra indicato le Rappresentanze Sindacali concordano sulla possibilità da parte di NTV di procedere all'installazione e all'attivazione di sistemi di videosorveglianza secondo le modalità e finalità sopra descritte ed esclusivamente per i siti riportati nel precedente punto 2.2 e nel numero rilevabile nelle planimetrie allegate.

Letto sottoscritto e confermato in tutte le sue parti.

NTV



RSA

FILT CGIL *Yvan D'Al*  
FIT CISL *Luca Galano*  
FAST *Donatella*  
UGL AF *Donatella*